



CITTÀ DI MONOPOLI  
(Provincia di Bari)

\*\*\*

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale  
Nucleo Operativo Annonario e Commerciale

Prot. 35295/2011

Ordinanza nr. 359/2011

## IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE

**PREMESSO** che con nota a firma del Presidente Pro-Tempore del Comitato Festa Patria Cav. Angelo Martellotta prot. nr.31941 del 07.07.2011, lo stesso comunicava che nei giorni 13, 14, 15 e 16 Agosto 2011 avranno luogo in questo abitato i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Madia con svolgimento programmato di cerimonie religiose, civili e di intrattenimento;

**RILEVATA** la necessità di disciplinare, per motivi di sicurezza pubblica, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie e piazze interessate allo svolgimento di detti festeggiamenti;

**RITENUTO** – in ordine alle forme di vendita del commercio su area pubblica - di dover limitare gli articoli di vendita a mezzo banco nelle vie e piazze interessate allo svolgimento della cerimonia religiosa e di intrattenimento;

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza Dirigenziale con prot.n.33241 e nr.328/2011 del 14/07/2011 che ha parzialmente disciplinato transito e sosta in occasione della Festa patronale di cui in premessa, e dato atto che necessita integrare detto Provvedimento per le aree e strade che interesseranno le occupazioni commerciali nei giorni 14 e 15 agosto pp.vv.;

**VISTO** l'art.7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr.285, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 concernente "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

## O R D I N A

ad integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale con prot.n.33241 e nr.328/2011 del 14/07/2011.

è altresì istituito il **divieto di sosta con rimozione** su ambedue i lati ed il **divieto del transito** veicolare in ambedue i sensi di marcia **dalle ore 13.00 del 14.08.2011 alle ore 24.00 del 15.08.2011** nelle seguenti vie e piazze:

**L.go Fontanelle (periplo Villa Comunale e zona Monumento ai Caduti del Mare), Via Ten. Vasco, C.so Pintor Mameli, P.zza XX Settembre** allo scopo di consentire la vendita a mezzo banco o mezzi attrezzati di: dolciumi, frutta secca ed olive, somministrazione di alimenti e bevande, giocattoli, bigiotteria, piante e fiori freschi ed artificiali, cosmetici, ferramenta, libri, articoli dimostrativi, orologi di modico valore ed articoli connessi, purché muniti di regolare Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico già rilasciata da questo Ufficio e attestazione del versamento della relativa TOSAP.

*I venditori di frutta secca a cui sarà assegnato il posteggio sul periplo di Piazza V. Emanuele sono autorizzati all'apertura anche per il giorno 16.08.2011.*

**Nelle ore pomeridiane del giorno 14 Agosto 2011 in Corso Pintor Mameli è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fino al passaggio della processione.**

## **A V V I S A**

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo di Bari, ovvero al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Leg. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interessa alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. Polizia Locale.

## **DISPONE**

I posteggi per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica saranno assegnati a cura del Nucleo di Polizia Annonario del Corpo di P.M. agli aventi diritto, secondo la graduatoria approvata secondo le modalità di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 18/2001.

La presente Ordinanza diviene esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale.

Le violazioni accertate saranno perseguite secondo le norme del vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo la normativa regionale di riferimento per le attività commerciali su aree pubbliche.

La Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza.

Tutte le Ordinanze in contrasto con la presente si intendono momentaneamente sospese.

*r.i. opm Ple*

Dal Comando Polizia Municipale li, 26 luglio 2011

**IL DIRIGENTE VI A.O.POLIZIA LOCALE**  
COMANDANTE DI P.M.  
Dott. Michele Magg. PALUMBO